



# CITTA' DI SOMMA VESUVIANA

Provincia di Napoli

## ORDINANZA

Numero 6  
del 09/02/2018

**OGGETTO:** Ordinanza in materia di sicurezza, sanità ed igiene urbana in occasione del Carnevale 2018

Data Pubblicazione 09/02/2018  
Il messo Comunale

### IL SINDACO

**Rilevato** che in passato, durante il periodo della festa del Carnevale, si sono verificati episodi di uso incontrollato di bombolette spray, atte a spruzzare sostanze schiumose o altra tipologia di materiale (es. polveri e vernici), con conseguenze nocive alla salute pubblica, ed in particolare con danni alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone;

**Considerato** che è molto diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi e botti di vario genere e che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per quegli artifici di cui è ammessa la libera vendita al pubblico, in quanto risultano capaci anche di provocare danni fisici, e in alcuni casi di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito ;

**Ritenuto** opportuno ed urgente, per quanto sopra, adottare un provvedimento atto a prevenire comportamenti che possano turbare la tranquillità e compromettere l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, e quindi a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della cittadinanza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di igiene pubblica;

**Vista** la legge 18 aprile 2017, n. 48, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

### FA' DIVIETO

per le ragioni di sicurezza, sanità ed igiene pubblica indicate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, per il **periodo dal giorno 09 febbraio e fino alle ore 08:00 del giorno 14 Febbraio 2018**, come di seguito:

- a) Ai commercianti, operanti sul territorio comunale, sia negli esercizi in sede fissa che su area pubblica, la vendita di:

- bombolette schiumogene a spray e di altri prodotti simili atti all'imbrattamento di persone o cose;
  - uova e farina a minorenni;
- b) A tutti i cittadini dell'uso dei prodotti suddetti nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, sia a danno delle persone che nei riguardi di beni mobili ed immobili;
- c) Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico l'utilizzo di petardi e artifici esplodenti in genere anche se di libera vendita (*sono esclusi dal divieto gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti autorità*);

**In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate**, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i al fine del provvedimento consequenziale di confisca.

**Salvo che il fatto non costituisca reato**, per le violazioni di cui ai punti a), b) e c) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 200,00, per i casi di reiterata condotta, oltre le sanzioni previste dal C.P. o dal C.S. se applicabili.

**La sanzione amministrativa pecuniaria** è applicata ai genitori o a chi ne esercita la patria potestà, nel caso che le trasgressioni siano ad opera di minori.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza

Il presente provvedimento, regolarmente affisso all'albo Pretorio, sarà pubblicato sul sito web dell'ente, trasmesso ai Responsabili del Settore Commercio e Polizia Municipale, per le rispettive competenze, oltre che comunicato alle Associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei commercianti.

Sede Comunale li' 09/02/2018

Il Sindaco  
Dott Salvatore Di Sarno